

**Bruxelles, 9 dicembre 2022
(OR. en)**

15818/22

**CORDROGUE 83
SAN 655
COHOM 154**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	8 dicembre 2022
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	15227/22 + ADD 1
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio su un approccio basato sui diritti umani nelle politiche in materia di droga

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio su un approccio basato sui diritti umani nelle politiche in materia di droga, approvate dal Consiglio "Giustizia e affari interni" nella 3920ª sessione tenutasi l'8 dicembre 2022.

**Conclusioni del Consiglio su un approccio basato sui diritti umani nelle politiche
in materia di droga**

Il Consiglio dell'Unione europea,

RICORDANDO che la strategia dell'UE in materia di droghe mira a proteggere e migliorare il benessere della società e del singolo, a proteggere e promuovere la salute pubblica, a offrire un elevato livello di sicurezza e benessere al grande pubblico e ad aumentare l'alfabetizzazione sanitaria¹; che essa si basa sul diritto internazionale, comprese le convenzioni internazionali in materia di controllo delle droghe che costituiscono il quadro giuridico internazionale del sistema globale di controllo delle droghe, nonché sul diritto internazionale dei diritti umani;

RICORDANDO che nella strategia dell'UE in materia di droghe l'UE si impegna a rafforzare la cooperazione internazionale con i paesi terzi, le regioni, le organizzazioni internazionali e regionali e a livello multilaterale per perseguire l'approccio e gli obiettivi della strategia, anche nel settore dello sviluppo, e a rafforzare il ruolo dell'UE quale mediatore mondiale per una politica in materia di droga incentrata sulle persone e orientata ai diritti umani;

RICORDANDO che la strategia dell'UE in materia di droghe mira a contribuire alla riduzione della domanda e dell'offerta di droga e ad affrontare i danni connessi alle droghe con un approccio basato su dati probanti, integrato, multidisciplinare ed equilibrato che integra una prospettiva di parità di genere e di equità sanitaria²;

RICORDANDO il documento finale della sessione speciale dell'Assemblea generale dell'ONU del 2016 sul problema mondiale della droga, che raccomanda di promuovere il benessere della società nel suo complesso attraverso l'elaborazione di efficaci strategie di prevenzione basate su prove scientifiche, adattate alle esigenze delle singole persone, delle famiglie e delle comunità nell'ambito di politiche nazionali in materia di droghe globali ed equilibrate, su base non discriminatoria³;

¹ Strategia dell'UE in materia di droghe per il periodo 2021-2025, "Scopo, fondamenti e approccio".

² Strategia dell'UE in materia di droghe, "Introduzione", paragrafo 8 e paragrafo 2.

³ Documento finale della sessione speciale dell'Assemblea generale dell'ONU del 2016 sul problema mondiale della droga, "Prevention of drug abuse" (Prevenzione dell'abuso di droghe), paragrafo d).

RICORDANDO la risoluzione 37/42 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite⁴, del 23 marzo 2018, sul contributo all'attuazione dell'impegno comune ad affrontare e contrastare efficacemente il problema mondiale della droga per quanto riguarda i diritti umani, che riconosce il valore di interventi strategici globali ed equilibrati, anche nel settore della promozione di mezzi di sussistenza sostenibili e adeguati;

RICORDANDO che i diritti umani sono universali, inalienabili, indivisibili, interdipendenti e interconnessi, anche nell'ambito della politica in materia di droga, dell'assistenza allo sviluppo, dell'assistenza sanitaria e della giustizia penale;

RICORDANDO le conclusioni del Consiglio sullo sviluppo alternativo, che esprimono soddisfazione per il ruolo guida assunto dall'UE e dagli Stati membri per quanto riguarda l'allineamento dello sviluppo alternativo agli interventi di politica antidroga correlati incentrati sullo sviluppo come pure alle strategie di sviluppo e alle politiche settoriali globali quali la promozione dei diritti umani nella politica antidroga, la riduzione della povertà, lo sviluppo rurale e la sicurezza alimentare, l'accesso alla terra e ai diritti fondiari, la protezione dell'ambiente e i cambiamenti climatici, la risoluzione pacifica dei conflitti armati e la sicurezza, la promozione dello Stato di diritto e del buon governo nonché la promozione della parità di genere⁵;

RICORDANDO che l'attuazione coerente, efficace ed efficiente delle misure dovrebbe garantire un livello elevato di protezione della salute umana, di sicurezza e stabilità sociale e contribuire alla sensibilizzazione. Andrebbero ridotte al minimo le potenziali conseguenze negative indesiderate associate all'attuazione delle azioni, andrebbero tutelati i diritti umani e promosso lo sviluppo sostenibile⁶;

⁴ https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/37/42

⁵ Conclusioni del Consiglio sullo sviluppo alternativo: "Verso una nuova concezione di sviluppo alternativo e di interventi di politica antidroga correlati incentrati sullo sviluppo - Contribuire all'attuazione dei risultati dell'UNGASS 2016 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite" (doc. 14338/18).

⁶ Strategia dell'UE in materia di droghe, "Introduzione", paragrafo 3.

SOTTOLINEANDO che gli Stati parte della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza si sono impegnati ad adottare ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative, per proteggere i minori dal consumo di droghe e impedire che siano utilizzati minori per la produzione e il traffico illecito di tali sostanze⁷;

RICONOSCENDO che è necessario affrontare l'aspetto della stigmatizzazione legata al consumo di droghe e ai disturbi dovuti a tale consumo, soprattutto perché può incidere negativamente sulla salute mentale e fisica delle persone che fanno uso di droghe, in particolare quelle che si trovano in situazioni di vulnerabilità e di emarginazione, dissuadendole dal cercare un eventuale sostegno⁸;

RICONOSCENDO che la natura multiforme del fenomeno delle droghe richiede un approccio globale che includa una prospettiva di genere e una prospettiva connessa all'età e promuova sia la parità di genere che la non discriminazione delle persone in situazioni di vulnerabilità e di emarginazione⁹;

RICORDANDO la necessità di mantenere e migliorare la disponibilità, l'accessibilità e la copertura dei servizi di riduzione del rischio e del danno, comprese le migliori pratiche fondate su dati probanti, ispirandosi agli standard minimi di qualità nella riduzione della domanda di droga negli Stati membri dell'UE, in linea con la legislazione nazionale¹⁰;

RIAFFERMANDO il principio della continuità dell'assistenza nel corso dell'intero procedimento penale e l'importanza di offrire alle persone affette da disturbi legati al consumo di sostanze un'ampia gamma di servizi per le tossicodipendenze volontari e basati su dati probanti, tra cui l'assistenza, il trattamento, la riduzione del rischio e del danno, basati sul consenso informato e gestiti da professionisti del settore sanitario, in linea con la legislazione nazionale¹¹;

⁷ Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, articolo 33.

⁸ Strategia dell'UE in materia di droghe, Priorità strategica 6.4.

⁹ Posizione comune del sistema dell'ONU a sostegno dell'attuazione della politica internazionale di controllo delle droghe attraverso una collaborazione interagenzie efficace, Principi condivisi.

¹⁰ Strategia dell'UE in materia di droghe, priorità strategiche 7.1 e 7.2; raccomandazione del Consiglio del 18 giugno 2003 sulla prevenzione e la riduzione del danno per la salute causato da tossicodipendenza (2003/488/CE).

¹¹ Il principio della continuità dell'assistenza è sancito nelle conclusioni del Consiglio sulle alternative alle sanzioni coercitive per i criminali che fanno uso di droghe; la necessità di un consenso informato e del coinvolgimento di professionisti del settore sanitario figura negli orientamenti internazionali e nella relazione sulle politiche in materia di droghe del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria (WGAD).

RICONOSCENDO che il traffico illecito di stupefacenti rappresenta una minaccia per la salute, la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini dell'UE, nonché per l'economia legale, la stabilità e la sicurezza degli Stati membri dell'UE;

RICONOSCENDO altresì gli sforzi di collaborazione degli Stati membri dell'UE e, in base alle loro competenze, della Commissione e delle pertinenti agenzie dell'UE per contrastare il traffico illecito di stupefacenti e contenere i mercati delle droghe illecite;

SOTTOLINEANDO la necessità di prevenire la criminalità connessa alla droga, con particolare attenzione alla necessità di contrastare la violenza, il traffico illecito, la corruzione e lo sfruttamento delle persone, in particolare dei gruppi vulnerabili, affrontando i fattori soggiacenti che portano al loro coinvolgimento nei mercati delle droghe illecite;

RICORDANDO i principi del diritto internazionale dei diritti umani, compresi i principi di legalità e di proporzionalità dei reati e delle pene;

RICORDANDO la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti;

CONDANNANDO la pena capitale, le esecuzioni extragiudiziali e la detenzione arbitraria, in alcuni paesi del mondo anche per reati connessi alla droga;

RICONOSCENDO che, ai sensi delle convenzioni delle Nazioni Unite in materia di controllo delle droghe, gli Stati possono prendere in considerazione misure alternative non detentive per le persone accusate di reati minori e non violenti connessi alla droga e possono prevedere, conformemente ai sistemi nazionali, costituzionali, giuridici e amministrativi, alternative o misure aggiuntive per quanto riguarda le condanne o le pene¹²;

¹² Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (1988), articolo 3, paragrafo 4 ter.

RICORDANDO le conclusioni del Consiglio, del 2018, sulle alternative alle sanzioni coercitive per i criminali che fanno uso di droghe, che sottolineano la necessità che gli Stati membri dell'UE prevedano e applichino, qualora opportuno e conformemente ai rispettivi ordinamenti giuridici, misure alternative alle sanzioni coercitive per i criminali che fanno uso di droghe al fine di prevenire la criminalità, ridurre le recidive e rafforzare l'efficacia e l'efficienza del sistema di giustizia penale, prendendo nel contempo in esame anche la possibile riduzione dei danni per la salute e la minimizzazione dei rischi per la società¹³;

RICONOSCENDO che, in linea con le conclusioni del Consiglio del 2018 sulle alternative alle sanzioni coercitive per i criminali che fanno uso di droghe, i termini "alternative alle sanzioni coercitive" potrebbero anche riferirsi, secondo la legislazione nazionale degli Stati membri dell'UE, alle alternative applicate al posto o ad integrazione delle tradizionali misure di giustizia penale previste per i criminali che fanno uso di droghe;

OSSERVANDO anche che, data la diversità degli ordinamenti giuridici e delle esigenze degli Stati membri dell'UE, l'adozione e attuazione di misure alternative dovrebbero essere modulate dagli Stati membri dell'UE in base alle rispettive realtà e in conformità delle legislazioni nazionali, europea e internazionale;

RICONOSCENDO l'attuale lavoro della Commissione europea, previsto dal piano d'azione dell'UE in materia di droghe per il periodo 2021-2025, volto a raccomandare di ampliare gradualmente la disponibilità, l'effettiva attuazione, il monitoraggio e la valutazione di misure alternative alle sanzioni coercitive per i tossicodipendenti che commettono reati, conformemente alla legislazione nazionale degli Stati membri;

RICORDANDO il documento finale della sessione speciale dell'Assemblea generale dell'ONU del 2016, che incoraggia lo sviluppo e l'attuazione, nel debito rispetto dei sistemi nazionali, costituzionali, giuridici e amministrativi, di misure alternative o aggiuntive alle condanne o alle pene nei casi di natura adeguata, conformemente alle tre convenzioni internazionali in materia di controllo delle droghe, nonché la promozione di risposte proporzionate¹⁴;

¹³ Conclusioni del Consiglio sulla promozione del ricorso ad alternative alle sanzioni coercitive per i criminali che fanno uso di droghe (2018), pag. 5.

¹⁴ Documento finale della sessione speciale dell'Assemblea Generale dell'ONU del 2016 sul problema mondiale della droga, paragrafo 4, lettere j) e l).

RILEVANDO inoltre che la posizione comune del sistema dell'ONU sulla politica in materia di droga riconosce che le convenzioni delle Nazioni Unite in materia di controllo delle droghe consentono ai paesi di elaborare e attuare politiche nazionali in materia di droga in base alle loro priorità ed esigenze, in linea con il principio della responsabilità comune e condivisa e con il diritto internazionale applicabile¹⁵;

RICONOSCENDO la necessità di promuovere e incoraggiare la partecipazione e il coinvolgimento attivi e significativi della società civile, ivi compresi le organizzazioni non governative, i giovani, le persone che fanno uso di droghe, le persone in fase di recupero, gli utenti di servizi sanitari e sociali connessi alla droga, la comunità scientifica, il mondo accademico e altri esperti, nello sviluppo e nell'attuazione delle politiche in materia di droga¹⁶;

RICONOSCENDO la necessità di evitare qualsiasi conflitto di interessi nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche in materia di droga e di garantire che non siano influenzate da interessi commerciali indebiti e che eventuali conflitti di interessi siano affrontati conformemente alle procedure nazionali in vigore;

RICONOSCENDO che rientra nelle competenze degli Stati membri elaborare e adottare politiche nazionali in materia di giustizia penale e norme penali relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di droga, RICORDANDO nel contempo che, a norma dell'articolo 168 TFUE, l'Unione europea completa l'azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione;

1. INVITA gli Stati membri dell'UE a sostenere ulteriormente lo sviluppo e l'attuazione di politiche e interventi basati su dati probanti che pongano i diritti umani al centro delle risposte in materia di droga, contrastando nel contempo la criminalità e garantendo la sicurezza pubblica, mezzi di sussistenza sostenibili e adeguati e la salute delle singole persone, delle famiglie e delle comunità in tutta l'UE;

¹⁵ Posizione comune del sistema delle Nazioni Unite a sostegno dell'attuazione della politica internazionale di controllo delle droghe attraverso una collaborazione interagenzie efficace, 2018, pag. 12; risoluzione 62/8 della CND.

¹⁶ Elaborato sulla base della strategia dell'UE in materia di droghe per il periodo 2021-2025, priorità strategica 7.3.

2. INVITA gli Stati membri dell'UE a promuovere ulteriormente politiche in materia di droga che rispettino i diritti umani, affrontino la discriminazione e riducano la stigmatizzazione nei confronti delle persone che fanno uso di droghe, al fine di garantire l'accesso volontario ai servizi, tra cui la prevenzione, i programmi di competenze per la vita basati su dati probanti, la riduzione del rischio e del danno, l'individuazione precoce e l'intervento tempestivo, la consulenza, il trattamento, la riabilitazione, il reinserimento sociale e il recupero delle persone che fanno uso di droghe, nonché il trattamento delle comorbilità connesse alla droga;
3. INCORAGGIA gli Stati membri dell'UE a promuovere ulteriormente, nell'ambito delle loro politiche in materia di droga, misure adeguate al genere e all'età e misure che rispecchino le esigenze specifiche dei minori e dei giovani, delle donne e delle persone in situazioni di emarginazione e vulnerabilità;
4. INCORAGGIA gli Stati membri dell'UE a prestare particolare attenzione alla tutela dei diritti dei minori, compresa la loro protezione dal consumo di droga, e alla prevenzione dello sfruttamento dei minori nella produzione e nel traffico illeciti di stupefacenti;
5. INCORAGGIA gli Stati membri dell'UE a garantire che le persone alle prese con il sistema di giustizia penale, comprese quelle soggette a misure alternative alle sanzioni coercitive, possano accedere in maniera volontaria a servizi per le tossicodipendenze basati su dati probanti, non discriminatori e adeguati al genere e all'età, sulla base delle loro esigenze e del loro consenso informato;
6. INVITA gli Stati membri dell'UE, se del caso, a sostenere la partecipazione e il coinvolgimento attivi e significativi nelle politiche in materia di droga della comunità scientifica e di esperti, della società civile, comprese le organizzazioni non governative, dei giovani, delle donne e delle persone che fanno uso di droghe;
7. INCORAGGIA gli Stati membri dell'UE e, in base alle loro competenze, gli organi e le agenzie pertinenti dell'UE a rafforzare la cooperazione internazionale e a integrare l'approccio equilibrato, basato sui diritti umani e su dati probanti, anche nei programmi di sviluppo relativi alle politiche in materia di droga, promuovendo il pieno rispetto del diritto internazionale dei diritti umani, compresi i principi di uguaglianza e non discriminazione;

8. INCORAGGIA gli Stati membri dell'UE e gli organi e le agenzie pertinenti dell'UE a garantire che le misure in materia di politiche antidroga orientate allo sviluppo, compreso lo sviluppo alternativo, rispettino i principi di non condizionalità, non discriminazione e adeguata cadenza e promuovano la parità di genere, e che sia assicurata la titolarità tra le comunità destinatarie;
9. INCORAGGIA gli Stati membri dell'UE e, in base alle loro competenze, gli organi e le agenzie pertinenti dell'UE a opporsi fermamente all'imposizione di sanzioni sproporzionate e inumane per reati connessi alla droga, quali la pena di morte, le esecuzioni extragiudiziali e la detenzione arbitraria;
10. INCORAGGIA gli Stati membri dell'UE, ove opportuno e conformemente alla loro legislazione nazionale e nel quadro delle convenzioni delle Nazioni Unite in materia di controllo delle droghe e del diritto dell'UE, a esaminare ulteriormente le migliori pratiche basate su dati probanti e approcci innovativi che riducano la stigmatizzazione e la discriminazione nei confronti delle persone che fanno uso di droghe;
11. INVITA gli Stati membri dell'UE e, in base alle loro competenze, la Commissione e le agenzie pertinenti dell'UE a raccogliere e condividere informazioni sull'impatto dell'attuazione delle risposte di giustizia penale in materia di droga e delle alternative alle sanzioni coercitive sulle persone che fanno uso di droghe, in particolare su coloro che si trovano in situazioni di emarginazione e vulnerabilità;
12. INVITA gli Stati membri dell'UE e, in base alle loro competenze, gli organi e le agenzie pertinenti dell'UE a diffondere informazioni e scambiare le migliori pratiche nell'attuazione e nello sviluppo dell'approccio basato sui diritti umani nelle politiche in materia di droga e negli approcci volti a ridurre la stigmatizzazione e la discriminazione, anche attraverso le azioni esterne dell'UE;
13. INVITA gli Stati membri dell'UE, la Commissione e le agenzie pertinenti dell'UE a tener conto, se del caso, conformemente alle rispettive competenze e con riguardo ai dati disponibili, delle questioni relative ai diritti umani in sede di valutazione delle politiche in materia di droga.